

COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO

(Provincia di Pesaro e Urbino)

Regolamento per l'applicazione della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni

(testo vigente)¹

¹ Adottato con deliberazione Consiglio Comunale n. 74 del 30/10/1995

Modificato successivamente con deliberazioni:

- Consiglio Comunale: n. 98 del 29/12/1995
- Consiglio Comunale: n. 4 del 27/2/2002
- Consiglio Comunale: n. 9 del 27/3/2008

Art. 1 Oggetto

TITOLO I - ELEMENTI DEL TRIBUTO

Art. 2 Zone di applicazione del tributo

Art. 3 Presupposto della tassa

Art. 4 Esclusioni

Art. 5 Soggetti passivi

Art. 6 Parti comuni dell'edificio

Art. 7 Locali in multiproprietà

Art. 8 Locali tassabili

Art. 9 Aree tassabili

Art. 10 Locali ed aree per attività stagionali

Art. 11 Locali ed aree non utilizzate

Art. 12 Deduzioni

Art. 13 Riduzioni di tariffa

TITOLO II - TARIFFAZIONE

Art. 14 Obbligazione tributaria

Art. 15 Esenzioni

Art. 16 Riduzioni per le ditte che producono rifiuti speciali assimilabili agli urbani per quantità

Art. 17 Copertura delle esenzioni e riduzioni

Art. 18 Riduzione della tassazione per carenze organiche del servizio

Art. 19 Riduzione della tassazione per mancato svolgimento protratto del servizio

Art. 20 Gettito del tributo

Art. 21 Tariffazione per il 1994 e il 1995

-Art. 22 Tariffazione per dall'1/1/1996

Art. 23 Contenuto dell'atto di determinazione delle tariffe

Art. 24 Unità immobiliari ad uso promiscuo

Art. 25 Tassa giornaliera di smaltimento

TITOLO III - DENUNCE

Art. 26 Denunce

Art. 27 Denuncia di variazione

Art. 28 Norma transitoria per le prime denunce

Art. 29 Modalità dei rimborsi

TITOLO IV - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL TRIBUTO

Art. 30 Il funzionario responsabile

Art. 31 Sanzioni ed interessi

Art. 32 Accertamento

Art. 33 Riscossione

Art. 34 Controllo dei dati

Art. 32 Accesso agli immobili

Art. 35 Accertamento per presunzione semplice

Art. 36 Sanzioni e interessi

Art. 38 Contenzioso

TITOLO V - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art.39 Norme abrogate

Art.40 Pubblicità del Regolamento e degli atti

Art.41 Entrata in vigore del regolamento

Art.42 Casi non previsti dal presente regolamento

Art.43 Variazioni del regolamento

Art.44 Disposizioni legislative

Art. 1 OGGETTO

Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Sant'Angelo in Vado della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni sulla base delle disposizioni contenute nel Capo III del decreto legislativo n. 507 del 15/11/1993, di seguito indicato come "decreto 507" e dell'art.1 del D.L. 250 del 28.6.1995, convertito nella legge 8/8/1995 n. 349 e del D.L. n. 373 del 7/9/1995.

TITOLO I ELEMENTI DEL TRIBUTO

Art. 2 Zone di applicazione del tributo (59.2,5 - 79.3)

1. L'applicazione della tassa nella sua interezza è limitata alle zone del territorio comunale (centro abitato, frazioni, nuclei abitati, centri commerciali e produttivi integrati) ed agli insediamenti sparsi attualmente serviti.
2. Nelle altre zone ove non è effettuata la raccolta dei rifiuti solidi urbani in regime di privativa, la tassa è dovuta a partire dal 1^a gennaio 1995, nelle misure ridotte stabilite dal successivo art. 3 del Regolamento, comma 3° rispettose del limite del 40% della tariffa intera previsto dall'art. 59, comma 2°, del decreto 507.
3. Nelle zone esterne al centro abitato in cui lo svolgimento del servizio di raccolta dei rifiuti interni ed equiparati sia limitato con apposita delibera a determinati periodi stagionali, il tributo è dovuto in proporzione al periodo di esercizio del servizio, fermo restando il disposto del successivo art. 3, comma 3.

Art. 3 Presupposto della tassa (62.1)

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale ove il servizio è istituito ed attivato reso in via continuativa ai sensi del precedente art. 2, comma 1° e 2°;
2. Per l'abitazione colonica o gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta per intero anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la parte terminale della strada di accesso all'area di pertinenza dell'abitazione o del fabbricato.
3. Nelle zone di cui all'art. 2, secondo comma, nella quale non è effettuata la raccolta in regime di privativa gli occupanti ed i detentori degli insediamenti sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed equiparati nei contenitori vicini ed a corrispondere la tassa in misura ridotta del 70%.
4. Ricorrendo i presupposti per l'applicazione delle riduzioni nei successivi artt. 13 e 16 è consentito il cumulo con quelle di cui al comma precedente, nel limite massimo complessivo del 70% della tariffa ordinaria.

Art. 4 Esclusioni (62.2,3,5)

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree inutilizzate nonché quelli che risultino in obiettive condizioni di inutilizzabilità, anche per circostanze sopravvenute nel corso dell'anno, indicate nella denuncia originaria, di variazione o di cessazione, con allegata idonea documentazione qualora non siano obiettivamente riscontrabili.
2. Non sono soggetti alla tassa:
 - a) i locali e le aree che per loro natura o per il particolare uso al quale stabilmente sono destinati non possono produrre rifiuti;
 - b) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'originario conferimento dei rifiuti al servizio svolto in regime di privativa ove ricorrano le fattispecie contemplate dall'art. 62, comma 5, del

decreto 507;

c) i locali adibiti a sedi, uffici e servizi comunali o a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le relative spese di funzionamento.

3. Nel computo della superficie tassabile non si tiene conto della parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione, si formano di regola i rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, nonché i rifiuti tossici e nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

4. Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani interni ed equiparati in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative e regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

Nel caso di superamento del limite quantitativo previsto per l'assimilazione ai rifiuti solidi urbani dei rifiuti speciali provenienti dall'attività produttive di cui al punto B.) della deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 15/06/1998, si procede alla esclusione dal computo della superficie tassabile di tutte le superfici di cui al precedente comma 3). Rimangono soggette a tassa le superfici adibite a uffici, bagni, mense e le superfici degli altri locali non direttamente connessi alla produzione dei rifiuti speciali assimilabili per quantità.

5. Per aver diritto all'esclusione delle superfici tassabili di cui ai precedenti commi 3 e 4, entro il 31 Maggio di ciascun anno le Ditte che producono rifiuti speciali assimilabili agli urbani per quantità devono presentare all'Ufficio Tributi apposita domanda allegando la documentazione (MUD, Formulari, ecc.) attestante la quantità di rifiuti prodotti nell'anno precedente.

6. Qualora dalla documentazione presentata emerga:

- il superamento del limite per l'assimilazione ai rifiuti urbani si procederà al rimborso della tassa versata nell'anno precedente e contestualmente verrà disposta la modifica delle superfici nel ruolo per l'anno in corso;

- il mancato raggiungimento del limite per l'assimilazione ai rifiuti urbani si procederà all'eventuale recupero della Tassa dovuta nell'anno precedente e contestualmente verrà disposta l'iscrizione nel ruolo per l'anno in corso.

Art. 5 Soggetti passivi (63.1)

La tassa è dovuta da chiunque a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, ecc.) occupi, detenga o conduca locali ed aree scoperte di cui al precedente art. 3, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso permanente in comune.

Art. 6 - Parti comuni all'edificio (63.2)

1. Le parti di uso comune del fabbricato, quali lastrici solari, portoni di ingresso, vestiboli, anditi, portici, cortili, lavanderie, stenditoi, garages senza boxes o parti comuni del garage con boxes e le altre parti in comune, suscettibili di produrre rifiuti, sono ricomprese con evidenziazione a parte, per la quota di spettanza della superficie e/o area scoperta, nella denuncia unica del singolo occupante o detentore dell'alloggio in condominio.
2. Nel caso di inadempienza la tassa dovuta dal 1° gennaio 1997 è calcolata d'ufficio aumentando la superficie dichiarata dagli occupanti o detentori degli alloggi in condominio come segue:
 - a) quando i condomini sono due: l'aumento è del 10%
 - b) quando i condomini sono nove o più: l'aumento è del 2%
 - c) quando il numero dei condomini è ricompreso tra 2 e 9 la percentuale è determinata in ragione inversa del numero dei condomini sulla base dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed alle aree condominiali che l'amministratore del condominio avente non meno di quattro condomini è tenuto a presentare all'ufficio tributi del comune entro il 20 gennaio di ogni anno.

Nota esplicativa all'art. 6, 2° comma.

Per attuare in ciascun comune la prescrizione contenuta nell'art. 63.2 del decreto 507 sull'individuazione d'ufficio della tassa dovuta da ciascun condomino sulla propria quota delle parti comuni dell'edificio qualora essa non venga espressamente indicata nella denuncia, è preliminare considerare che:

- a) la quota percentuale da portare in aumento al dichiarato deve essere individuata "in ragione inversa al numero dei condomini";
- b) la quota predetta non può essere inferiore al 2% né superiore al 10%;
- c) i predetti limiti debbono necessariamente essere riguardati "in ragione inversa";
- d) ne consegue che il limite del 10% è applicabile al condominio teoricamente più piccolo che è quello costituito da due condomini (delle parti in uso comune suscettibili di produrre rifiuti e non nel senso giuridico discendente dall'art. 1117 del Codice Civile; per esempio i proprietari dei negozi sono condomini ex art. 1117 C.C. ma possono non essere condomini delle parti di uso comune quali sono indicati nel 1° comma dell'articolo che si annota);
- e) il limite del 2% deve, per contro, essere riferito al numero dei condomini delle tipologie abitative più grandi esistenti nel territorio comunale come ordinari moduli di costruzione usati. Questo comporta che non debbono essere considerati i moduli abitativi intensivi (grattacieli, stecconi, ecc.) quando essi siano esistenti in singole o poche unità e rappresentino eccezione alle tipologie abitative più grandi di uso corrente nella zona.

L'individuazione del parametro massimo di cui si parla compete quindi a ciascun Comune sulla base della situazione edilizia locali.

Noi, nel testo del 2° comma, abbiamo simulato che il modulo dei fabbricati di maggiore consistenza sia di trenta condomini (sempre delle parti di uso comune suscettibili di produrre rifiuti).

Una volta determinato il parametro di maggior livello abitativo a cui assegnare la percentuale al limite inferiore del 2% di aggiunta sulla superficie in uso esclusivo denunciata da ciascun condomino, è possibile affrontare il metodo di determinazione della percentuale in ragione inversa del numero dei condomini quando siano maggiori di 2 e inferiori a 30 (quanto sopra ipotizzato, o all'altro numero individuato dal Comune).

La formula da utilizzare è la seguente:

$$P = 10 - \frac{8 (NC - 2)}{(NM - 2)}$$

ove P = indica l'entità della percentuale di aumento da applicare alla superficie dichiarata dai condomini dell'edificio in esame;

NC indica il numero dei condomini dell'edificio stesso;

NM parametro massimo dei condomini assunto nella norma regolamentare.

Applicando per esempio tale formula sulla base di NM indicato nel precedente art. 6 (=9) e per un fabbricato avente NC = 8 condomini, avremo:

$$P = 10 - \frac{8 (NC - 2)}{(NM - 2)} = 10 - \frac{48}{7} = 10 - 6,85 = 3,15\%$$

L'entità della percentuale di aumento da applicare è quindi pari al 3,15%.

Qualora il fabbricato considerato avesse soltanto 4 condomini si avrebbe:

$$P = 10 - \frac{8 (4 - 2)}{(9 - 2)} = 10 - \frac{16}{7} = 10 - 2,28 = 7,72\%$$

e così via.

Art. 7
Locali in multiproprietà (63.3 - 64.2)

1. Per gli alloggi, i locali ed i centri commerciali in multiproprietà, il soggetto che gestisce i servizi comuni è il responsabile, dal 1[^] gennaio 1997, del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune, per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori i quali mantengono ogni altro obbligo o diritto derivante da rapporto tributario attinente ai locali ed alle aree in uso esclusivo.

2. Il soggetto responsabile di cui al comma precedente è tenuto a presentare all'ufficio tributario del Comune, entro il 20 gennaio di ogni anno, l'elenco degli occupanti o detentori dell'ufficio in multiproprietà o del centro commerciale integrato.

Art. 8
Locali tassabili (63.1)

1. Si considerano locali tassabili tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo o galleggiante se collegata in via permanente con la terraferma, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso, ad eccezione di quella parte ove si formano, di regola, i rifiuti speciali non assimilabili, tossici o nocivi.

2. Sono in ogni caso da considerarsi tassabili le superfici utili di:

a) tutti i vani all'interno delle abitazioni, sia principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, gabinetti, ecc.) come pure quelli delle dipendenze anche se interrate o separate rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, fondi, serre, ecc.) escluse le stalle, fienili e le serre a terra;

b) tutti i vani principali ed accessori adibiti a studi professionali ed all'esercizio di arti e professioni;

c) tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizio di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché i negozi e i locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole, chioschi stabili o posteggi nei mercati coperti e le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico;

d) tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo e da divertimento, sale da gioco o da ballo o altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza, ivi comprese le superfici all'aperto utilizzate sia direttamente per tali attività che per la sosta del pubblico interessato a prendere parte e/o ad assistere allo svolgimento dello spettacolo o dell'attività;

e) tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto, parlatori, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, dispense, bagni, gabinetti, ecc.) dei collegi, convitti, istituti di educazione privati e delle collettività in genere;

f) tutti i vani, accessori e pertinenze, nonché la superficie all'aperto finalizzate alle soste del pubblico, senza nessuna esclusione, in uso o detenuti da enti pubblici - comprese le unità sanitarie locali - dalle associazioni culturali, politiche, sportive, ricreative anche a carattere popolare, da organizzazioni sindacali, enti di patronato nonché dalle stazioni di qualsiasi genere;

g) tutti i vani principali, accessori e pertinenze, nonché le superfici all'aperto finalizzate alle soste del pubblico, degli automezzi o depositi di materiali, destinati ad attività produttive industriali, agricole (comprese le serre fisse al suolo), artigianali, commerciali e di servizi, ivi comprese le sedi degli organi amministrativi, uffici, depositi, magazzini, ecc.

h) tutti i vani principali, accessori e pertinenze, nonché le superfici all'aperto destinate alle soste del pubblico, degli impianti sportivi coperti, escluse le superfici destinate all'esercizio effettivo dello sport.

Art. 9
- Aree tassabili

Si considerano aree tassabili:

a) tutte le superfici scoperte o parzialmente coperte destinate a campeggi, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita nonché alle relative attività e servizi complementari connessi;

b) tutte le superfici adibite a sede di distributori di carburanti e ai relativi accessori fissi, compresi quelli relativi a servizi complementari (servizi igienici, punti di vendita, area adibita a lavaggio autoveicoli, ecc.) nonché l'area scoperta visibilmente destinata a servizio degli impianti, compresa quella costituente gli

accessi e le uscite da e sulla pubblica via;

c) le aree scoperte o parzialmente coperte degli impianti sportivi destinate ai servizi e quelle per gli spettatori, escluse le aree sulle quali si verifica l'esercizio effettivo dello sport;

d) qualsiasi altra area scoperta o parzialmente coperta, anche se appartenente al demanio pubblico o al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali, se adibita agli usi indicati nel presente articolo o ad altri usi privati, suscettibili di generare rifiuti solidi urbani interni e/o assimilati.

Art. 10 -

Locali ed aree destinate ad attività stagionali (66.3,c)

1. Per le aree ed i locali diversi dalle abitazioni, adibiti ad uso stagionale per un periodo inferiore a 6 mesi l'anno o ad uso non continuativo ma ricorrente, la tariffa unitaria è ridotta del 30% (al massimo: di un terzo).

2. La predetta riduzione compete soltanto quando l'uso stagionale o non continuativo ma ricorrente risulti dalla licenza o dall'autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.

3. La riduzione è applicata a condizione che il contribuente, nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, indichi espressamente la ricorrenza del presupposto per l'agevolazione unitamente ai dati relativi alla licenza o autorizzazione in suo possesso.

4. Nel caso di denuncia integrativa o di variazione, la riduzione è applicata dall'anno successivo.

5. L'Ufficio Tributi è comunque tenuto a verificare se l'attività effettivamente svolta corrisponde, per qualità e durata, a quella indicata nella licenza o autorizzazione.

Art. 11

- Locali ed aree non utilizzate

1. La tassa è dovuta anche se il locale e le aree non vengono utilizzati purché risultino predisposti all'uso.

2. I locali per abitazione si considerano predisposti all'utilizzazione se dotati di arredamento.

3. I locali e le aree a diversa destinazione si considerano predisposti all'uso se dotati di arredamenti, di impianti, di attrezzature e, comunque, quando risulti rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesimi.

Art. 12

- Deduzioni (66)

1. Le aree scoperte relative alle superfici operative utilizzate nell'ambito dello svolgimento di attività produttive, e le aree scoperte che costituiscono accessori o pertinenze di altre aree soggette ad imposizione tributaria e non suscettibili per loro natura di autonoma utilizzazione sono computate in ragione della metà.

2. La riduzione della superficie di cui al precedente comma è applicata sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria o di variazione con effetto dall'anno successivo.

Art. 13

- Riduzioni di tariffa (66.3 e 4)

1. A partire dal 1° gennaio 1996 le tariffe unitarie si applicano in misura ridotta nei seguenti casi (riduzione (massimo 1/3 della tariffa):

a) Abitazioni con unico occupante, aventi una superficie superiore ai mq. 35 utili, escluse le pertinenze: 30%;

b) Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato o discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando

- l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune: 15%
- c) Abitazioni di utente che, nelle condizioni di cui alla precedente lettera b) risieda o dimori all'estero per più di sei mesi all'anno: 30%.
2. Le riduzioni tariffarie di cui sopra sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto dall'anno successivo.
3. Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione dall'art. 76 del D. Lgs. 15-11-1993, n. 507.

TITOLO II TARIFFAZIONE

ART.14 - Obbligazione tributaria

1. La tassa è corrisposta in base alle tariffe di cui agli articoli successivi, commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza e termina nell'ultimo giorno del bimestre solare nel corso del quale è presentata la denuncia di cessazione debitamente accertata. Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore con le modalità di cui all'art. 7, comma 1.
3. La cessazione dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.
4. In caso di mancata o ritardata denuncia di cessazione, nel corso dell'anno di cessazione, l'obbligazione tributaria non si protrae alle annualità successive:
- a) quando l'utente che ha prodotto la ritardata denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre alla data indicata;
- b) in carenza di tale dimostrazione, dalla data in cui sia sorta altra obbligazione tributaria per denuncia dell'utente subentrato o per azione di recupero d'ufficio.

Art. 15 - Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento della tassa gli edifici e le aree di cui al seguente prospetto:
- a) Gli stabili (relative aree) adibiti ad uffici comunali e tutti gli altri in cui hanno sede uffici o servizi pubblici alle cui spese di funzionamento, per disposizioni di legge, è tenuto a provvedere, obbligatoriamente, il Comune;
 - b) Gli edifici e le aree destinati ed aperti al culto, con l'esclusione dei locali annessi adibiti ad abitazione, e ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
 - c) Impianti sportivi Comunali (Palazzetto dello Sport, Stadio, ecc.);
 - d) Scuole Elementari, Scuola Media, Istituto Professionale, Scuola Materna Comunale e Statale, Caserme;
 - e) Caserme.
2. Anche per detti edifici ed aree è obbligatoria la denuncia di cui al successivo art. 26 con annotata la richiesta di esenzione. L'esenzione dovrà comunque essere accordata con deliberazione della Giunta Municipale. La stessa deliberazione dovrà prevedere:

- a) L'obbligo degli interessati di denunciare, entro 60 giorni, l'eventuale cambio di destinazione o qualsiasi fatto che comporti la perdita del diritto all'esenzione accordata;
- b) Che l'esenzione avrà validità fino alla revoca.

Art. 16

- Riduzioni per le ditte che producono rifiuti speciali assimilabili agli urbani per quantità.

1) Qualora con la documentazione presentata in base al comma 5 del precedente articolo 4 la ditta, pur non raggiungendo il limite per l'assimilazione quantitativa ai rifiuti urbani previsto dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 15/06/1998, dimostri di aver smaltito e/o avviato al recupero una considerevole produzione di rifiuti, alla stessa verranno tassate le superfici con i criteri di seguito elencati:

A) Le superfici adibite ad uffici, bagni, mense e le altre superfici dei locali non direttamente connessi alle superfici operative (magazzini ecc.) verranno computate per intero;

B) Le superfici operative interne aumentate del 50% delle superfici operative scoperte, verranno computate al 40%.²

Art. 17

- Copertura delle esenzioni e riduzioni (67.3)

1. A partire dal bilancio preventivo relativo all'esercizio 1996 è individuato, nella parte "Spesa" un apposito capitolo dotato di stanziamento corrispondente all'importo stimato delle esenzioni e riduzioni di cui ai precedenti articoli 13,15,16.

Art. 18 -

Riduzione della tassazione per carenze organiche del servizio (59.4)

1. Qualora si verifichi all'interno della zona gravata di privativa di cui al precedente art. 2, comma 1, che il servizio, istituito ed attivato, non abbia luogo o sia svolto in permanente violazione delle norme contenute nel regolamento comunale del servizio di nettezza urbana, relative alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza nella zona di residenza ove è collocato l'immobile di residenza o di esercizio dell'attività dell'utente, questi ha diritto -sino alla regolamentazione del servizio - ad una decurtazione del 60% della tariffa dovuta, a partire dal mese successivo alla data di comunicazione per raccomandata all'Ufficio Tributi, della carenza permanente riscontrata e sempre che il servizio non sia regolarizzato entro i trenta giorni successivi.

2. Il responsabile dell'Ufficio Tributi consegna immediatamente copia della segnalazione pervenuta al responsabile del servizio Nettezza Urbana che rilascia ricevuta sull'originale.

3. Il responsabile del servizio Nettezza Urbana comunica all'Ufficio Tributi entro i trenta giorni successivi, l'intervenuta regolarizzazione del servizio o le cause che l'hanno impedita.

4. Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del servizio è accertato con deliberazione della Giunta Municipale, su relazione del Responsabile del servizio.

Art. 19

- Riduzione della tassazione per mancato svolgimento protratto del servizio

1. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero e riduzione del tributo.

² Articolo sostituito con deliberazione C.C. n. _____ del 27/03/2008

2. Qualora il mancato svolgimento del servizio si protragga a tal punto che l'autorità sanitaria competente dichiari l'esistenza di una situazione di danno o pericolo, di danno alle persone e all'ambiente, l'utente può provvedere a sue spese sino a quando l'autorità sanitaria non dichiari terminata la situazione di danno.

3. L'utente che abbia provveduto in proprio alle condizioni del precedente comma 2 ha diritto, su domanda documentata, allo sgravio o alla restituzione da parte del Comune di una quota della tassa raggugliata al periodo di interruzione del servizio che, comunque, non può essere superiore al 60% di quanto dovuto per il periodo considerato, fermo restando il disposto del precedente art. 3 comma 1.

Art. 20 **- Gettito del tributo (61)**

1. La tariffa è determinata con atto deliberativo della Giunta Municipale, in modo da ottenere un gettito globale annuo tendente a raggiungere il pareggio con il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, determinato secondo i criteri stabiliti dall'art. 61, commi 2 e 4 e 67, comma 3° del decreto 507 e, per il 1994, dell'art. 79, comma 5°, dello stesso decreto.

2. Il gettito complessivo non può superare il costo del servizio, nè essere inferiore al 50% del costo medesimo.

Art. 21 **— Tariffazione per il 1994 e il 1995 (79.3)**

1. La tassa è individuata sino al 31/12/1995 in base a tariffa annuale vigente commisurata alla superficie dei locali e delle aree servite ed all'uso a cui sono destinati, come determinato con delibera di Giunta Municipale n. 80 del 19/2/1994.

Art. 22 **— Tariffazione dall'1/1/1996 (65 - 69.1 - 79.2)**

1. La tassa è commisurata a partire dal 1° gennaio 1996, alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati producibili nei locali ed aree a seconda del tipo d'uso a cui i medesimi sono destinati nonché al costo di smaltimento.

2. Le tariffe per ogni categoria omogenea sono determinate, secondo il prescelto rapporto di copertura del costo, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa o qualitativa dei rifiuti.

3. La Giunta Municipale, entro il 31 ottobre 1995, determina con efficacia dall'1/1/1996:

a) le modificazioni alla classificazione della categorie tassabili avendo riguardo alle indicazioni contenute nel secondo comma dell'art. 68 del decreto 507 ed all'esigenza di disporre di categorie ed, eventualmente, di sottocategorie di locali ed aree che presentino omogenea potenzialità di rifiuti, tassabili con la medesima misura tariffaria;

b) le modalità di applicazione dei parametri di cui al secondo comma;

c) le nuove tariffe derivanti dall'utilizzo dei parametri, per ciascuna categoria o sottocategorie individuate in ragione di un metro quadrato di superficie utile dei locali e delle aree in esse comprese.

4. In considerazione della impossibilità da parte delle strutture tecniche dell'Ente ad elaborare adeguati studi o metodologie ai fini dell'applicazione dell'art.65 del D.Lgs 507/93, fino alla definizione a livello legislativo o regolamentare dei coefficienti di produttività quantitativa o qualitativa dei rifiuti per unità di superficie di cui al precedente comma 2° e comunque in assenza di metodologie di settore adeguatamente sperimentate, rimangono in vigore le categorie e le tariffe attualmente in vigore. Resta solo la facoltà della Giunta Municipale di modificare le attuali tariffe nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti dalle norme legislative vigenti ed in relazione a specifiche esigenze di bilancio e/o di copertura del costo del servizio.

Art. 23
- Contenuto dell'atto di determinazione delle tariffe (69.2)

1. La deliberazione con la quale sono determinate le tariffe di cui al precedente articolo 22, 3° comma, deve recare l'indicazione ai fini del controllo di legittimità delle ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe, i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio discriminanti in base alla loro classificazione economica, nonché i dati e le circostanze che hanno determinato l' eventuale aumento per la copertura obbligatoria del costo.

2. La deliberazione della tariffa, divenuta esecutiva a norma di legge, è trasmessa entro trenta giorni alla direzione centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze, che formula eventuali rilievi di legittimità nel termine di sei mesi dalla ricezione del provvedimento. In caso di rilievi formulati tardivamente, il Comune non è obbligato ad adeguarsi agli effetti dei rimborsi e degli accertamenti integrativi.

Art. 24
- Unità immobiliari ad uso promiscuo (62.4)

1. Allorché nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione sia svolta in via permanente un'attività economica o professionale, la tassa è dovuta per la superficie a tal fine utilizzata, in base alla tariffa prevista per la categoria ricomprendente l'attività specifica.

Art. 25
Tassa giornaliera di smaltimento (77)

1. E' istituita, a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il presente regolamento diviene esecutivo, la tassa giornaliera di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, prodotti dagli utenti che, con o senza autorizzazione, occupano o detengono temporaneamente e in modo non ricorrente e per una durata superiore ad una giornata e, comunque, inferiore ai sei mesi, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, o aree soggette a servitù di pubblico passaggio. In assenza del titolo costitutivo della servitù l'occupazione o la detenzione di un'area privata soggetta a pubblico uso o passaggio è tassabile quando vi sia stata la volontaria sua messa a disposizione della collettività (diciasio ad patriam) da parte del proprietario, ovvero, da quando si sia verificata l'acquisizione della servitù pubblica per usucapione.

2. La misura tariffaria giornaliera è pari all'ammontare della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, diviso per 365 ed il quoziente maggiorato del 50 per cento.

3. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione vigente della categoria ed in quella che sarà determinata ai sensi del precedente art. 23 è utilizzata, per il conteggio di cui al comma precedente, l'ammontare della tassa annuale della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa di produzione dei rifiuti solidi urbani.

4. La riscossione della tassa giornaliera avviene con le modalità indicate nel successivo art. 26, comma 6°.

5. In caso di uso di fatto, la tassa giornaliera, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.

6. Per l'accertamento in rettifica o d'ufficio, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme del presente regolamento e quelle del Decreto Legislativo n. 507/93, relative alla tassa annuale.

7. Trovano applicazione le agevolazioni previste dal presente regolamento.

8. La tassa giornaliera di smaltimento non si applica per occupazioni o detenzione di locali ed aree pubbliche che avvengono nel corso di manifestazioni di notevole importanza patrocinate od organizzate dall'Amministrazione Comunale.

TITOLO III DENUNCE

ART. 26 Denunce (70)

1. La denuncia dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del comune è redatta su appositi moduli a stampa predisposti dal comune e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso gli uffici comunali, contenenti le indicazioni di cui al terzo comma dell'art. 70 del decreto 507, deve essere presentata dai soggetti passivi e dai soggetti responsabili del tributo direttamente o a mezzo del servizio postale, all'Ufficio Tributi del comune, entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di inizio dell'occupazione e detenzione, sottoscritta da uno dei coobbligati e dal rappresentante legale o negoziale. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere l'indicazione del codice fiscale, degli elementi identificativi delle persone fisiche componenti del nucleo familiare o della convivenza, che occupano o detengono l'immobile di residenza o l'abitazione principale ovvero dimorano nell'immobile a disposizione, dei loro rappresentanti legali e della relativa residenza, della denominazione e relativo scopo sociale o istituzionale dell'ente, istituto, associazione, società ed altre organizzazioni nonché della loro sede principale, legale o effettiva, delle persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione, dell'ubicazione, superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e delle ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o detenzione.

2. L'ufficio comunale competente rilascia ricevuta della denuncia, che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.

3. Nel medesimo termine e con le stesse modalità devono essere presentate le denunce di variazione. Alla denuncia originaria e a quella integrativa di occupazione di locali ed aree non comprese in tale denuncia, deve essere allegata la planimetria catastale dei locali ed aree occupate, comprendente anche quelli di pertinenza o accessori, ovvero una planimetria analoga sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto nell'albo professionale.

4. Non sono valide agli effetti del presente articolo le denunce anagrafiche prescritte dal regolamento approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, o altre pratiche concernenti i locali ed aree interessate, fermo restando l'obbligo degli uffici comunali preposti di invitare il denunciante a provvedere alla denuncia ai sensi dei commi precedenti. In caso di omesso invito, rimane l'obbligo di denuncia di cui al comma 1°.

5. Sono valide, ai soli effetti della cessazione della tassa, le denunce generiche presentate all'Ufficio Tributi del comune concernenti la cessazione dell'obbligo di pagamento di tutti i tributi comunali.

6. Qualora si tratti delle occupazioni e detenzioni che danno luogo all'applicazione della tassa giornaliera ai sensi del precedente art. 25, l'obbligo della denuncia è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare contestualmente al pagamento della tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche all'atto dell'occupazione con il modulo di versamento di cui all'art. 50, comma 5°, del decreto 507 ovvero, in mancanza di autorizzazione per l'occupazione, mediante versamento diretto senza la compilazione del suddetto modulo.

Art. 27 - Denuncia di variazione (70.2 - 66.6)

1. La denuncia di cui all'art. 26, primo comma, ha effetto anche per gli anni successivi a condizioni invariate di tassabilità. In caso contrario, il contribuente è tenuto a denunciare, con la forma e nei tempi di cui all'art. 26, ogni variazione che comporti un maggiore ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia e così anche il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui ai precedenti articoli 13, 15 e 16.

Art. 28
- Norma transitoria per le prime denunce (79.6)

1. In sede di prima applicazione delle presenti norme, le denunce originarie e di variazione, di cui agli articoli 26 e 27, sono presentate per gli anni 1994 e 1995 e 1996, rispettivamente, entro il 30 settembre 1994, il 20 gennaio 1995 e il 20 gennaio 1996 senza l'indicazione delle aree scoperte che costituiscono pertinenza od accessorio dei locali ed aree assoggettabili a tassa, nonché quelle parti comuni del condominio di cui all'articolo 1117 del codice civile e dei locali in multiproprietà di uso comune. Le denunce integrative o modificative di quelle già prodotte in base al precedente ordinamento del tributo, le richieste di detassazione o riduzione, nonché gli elenchi di cui agli articoli 6, 2° comma e 7, 2° comma, sono presentati entro il 30 settembre 1996 ed hanno effetto, quanto alla modifica degli elementi imponibili, delle riduzioni tariffarie e delle nuove agevolazioni previste nel presente Regolamento, a decorrere dall'anno 1997.

Art. 29
- Modalità dei rimborsi (75)

1. I rimborsi spettanti al contribuente per i casi previsti nel 6° comma dell'art. 59 e dell'art. 75 del decreto 507 ed il pagamento degli interessi dovuti sono operati mediante riduzione dell'importo iscritto a ruolo, disposta direttamente dal funzionario responsabile dell'organizzazione e gestione del tributo nei termini indicati nell'art. 75 stesso. La riduzione opera, fino alla concorrenza del relativo importo, sulle rate scadute e non pagate e/o su quelle a scadere. Nel caso risulti già pagato l'intero importo iscritto a ruolo, o nel caso di eccedenza della riduzione rispetto alle rate non ancora scadute, l'importo dovuto è rimborsato al contribuente entro i termini di legge, con le procedure previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

Nota all'art. 29

D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 - Art. 75.

1. Nei casi di errore e di duplicazione ovvero di eccedenza del tributo a ruolo rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della Commissione Tributaria provinciale o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal Comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale, l'ufficio comunale dispone lo sgravio o il rimborso entro 90 giorni.

2. Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo, riconosciuto non dovuto ai sensi dell'art. 64, commi 3 e 4, è disposto dall'ufficio comunale entro i trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma 4 del medesimo articolo, da presentare, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

3. In ogni altro caso, lo sgravio o il rimborso del tributo riconosciuto non dovuto è disposto dal Comune entro novanta giorni dalla domanda del contribuente da presentare, a pena di decadenza, non oltre due anni dall'avvenuto pagamento.

4. Sulle somme da rimborsare e corrisposto l'interesse del 7% semestrale a decorrere dal semestre successivo a quello dell'eseguito pagamento.

TITOLO IV
GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL TRIBUTO

Art. 30
- Il funzionario responsabile (74)

1. Al controllo dell'esatta e puntuale applicazione del tributo secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento è preposto un funzionario designato dalla Giunta Municipale che provvede alla comunicazione del nominativo al Ministero delle Finanze direzione centrale per la fiscalità locale, entro 60 giorni dalla nomina. A tale funzionario sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni

attività organizzativa e gestionale della tassa previsti dall'art. 74 del decreto 507. Il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

2. Il funzionario responsabile, ferme restando le sue attribuzioni ai sensi del precedente comma, è comunque tenuto ad istituire i seguenti registri:

A - Registro in cui verranno annotate in ordine cronologico tutte le dichiarazioni presentate dai contribuenti.

B - Registro in cui verranno annotati giornalmente tutti i pagamenti effettuati dai contribuenti per la tassa giornaliera di smaltimento di cui all'art. 77 del decreto 507.

3. Tutti i registri, che possono essere costituiti anche da schede, tabulati, fogli a modulo continuo e compilati anche mediante procedure elettroniche, devono essere numerati e vidimati in ogni pagina dal segretario comunale, prima di essere posti in uso. E' facoltà del funzionario responsabile della gestione del tributo istituire in luogo dei predetti registri un unico registro, con l'indicazione separata, in appositi spazi, delle annotazioni da effettuare in ogni registro.

Art. 31

Sanzioni ed interessi

1. Per le violazioni alle disposizioni di legge e del presente regolamento si applicano le norme di cui all'art. 76 del decreto 507.

2. L'entità di ogni sanzione, nei casi previsti dal 3° comma del citato art. 76 e fermi restando i limiti minimo e massimo ivi stabiliti, è determinata in via generale con atto della Giunta Municipale in relazione alla gravità della violazione commessa e dell'eventuale recidiva dell'autore.

Art. 32

- Accertamento (71)

1. In caso di denuncia infedele o incompleta, l'ufficio comunale provvede ad emettere, relativamente all'anno di presentazione della denuncia ed a quello precedente (dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza), avviso di accertamento in rettifica, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia stessa. In caso di omessa denuncia, l'ufficio emette avviso di accertamento d'ufficio, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata.

2. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato per l'organizzazione e la gestione del tributo di cui all'art. 53 e devono contenere gli elementi identificativi del contribuente, dei locali e delle aree e loro destinazione, dei periodi e degli imponibili o maggiori imponibili accertati della tariffa applicata e relativa delibera, nonché la motivazione dell'eventuale diniego della riduzione o agevolazione richiesta, l'indicazione della maggior somma dovuta distintamente per tributo addizionali ed accessori, sopratassa e altre penalità.

3. Gli avvisi di cui al comma 1° devono contenere altresì l'indicazione dell'organo presso cui può essere prodotto ricorso ed il relativo termine di decadenza.

4. Ai fini del potenziamento dell'azione di accertamento, il Comune, ove non sia in grado di provvedere autonomamente, può stipulare apposite convenzioni con soggetti privati o pubblici per l'individuazione delle superfici in tutto o in parte sottratte a tassazione. Il relativo capitolato deve contenere l'indicazione dei criteri e delle modalità di rilevazione della materia imponibile nonché dei requisiti di capacità e affidabilità del personale impiegato dal contraente.

Art. 33

Riscossione (72)

1. La riscossione del tributo ed addizionale, degli accessori e delle sanzioni, può essere effettuata esclusivamente sul c.c.p. intestato al Comune, previa emissione delle bollette di pagamento da parte dell'Ufficio Tributi, con successiva spedizione agli utenti.

Art. 34
Controllo dei dati (73.1)

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento di ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, effettuata anche in base alle convenzioni di cui all'art. 48, l'ufficio comunale può rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti o documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; può utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo ovvero richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione da spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

Art. 35
Accesso agli immobili (73.2)

1. In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui all'articolo precedente nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'ufficio comunale, ovvero il personale incaricato della rilevazione della materia imponibile ai sensi dell'art. 48, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, salvi i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo.

Art. 36
- Accertamento per presunzione semplice (73.3)

1. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'art. 27 e 29 del Codice Civile.

Note all'art. 36

L'art. 2729 del Codice Civile stabilisce:

Art. 2729 - Presunzioni semplici.

1. Le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice (116 c.p.p.) il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti. Le presunzioni non si possono ammettere nei casi in cui la legge esclude la prova per testimoni.

Art. 37
Sanzioni ed interessi

1. Per le violazioni alle disposizioni di legge e del presente regolamento si applicano le norme di cui all'art. 76 del decreto 507.

2. L'entità di ogni sanzione, nei casi previsti dal 3° comma del citato art. 76 e fermi restando i limiti minimo e massimo ivi stabiliti, è determinata in via generale con atto della Giunta Municipale in relazione alla gravità della violazione commessa e dell'eventuale recidiva dell'autore.

3. La tassa giornaliera che, nel caso di uso di fatto, non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi e accessori.

-Art. 38
Contenzioso

1. Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso:

- a) all'Intendente di Finanza sino alla data di insediamento della Commissione Tributaria provinciale;
- b) alla detta Commissione tributaria provinciale, dopo il suo insediamento, secondo il disposto dell'art.80 del D.Lgs 31/12/1992 n. 546, recante: "Disposizione sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30/12/1991, n. 413.

TITOLO V

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 39

- Norme abrogate

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

-Art. 40

Pubblicità del regolamento e degli atti

1. Copia del presente regolamento a norma dell'art. 22 della legge 7/8/90, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 41

- Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale di controllo (Co.Re.Co.) e la sua ripubblicazione all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, munito degli estremi della deliberazione di approvazione e del provvedimento di esame da parte del Co.Re.Co., con la contemporanea pubblicazione, all'albo pretorio e in luoghi consueti, di apposito manifesto annunciante la detta affissione.

Art. 42

- Casi non previsti dal presente regolamento

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:

- a) le leggi nazionali e regionali;
- b) il regolamento comunale per la disciplina igienico-sanitaria del servizio di smaltimento dei rifiuti;
- c) il regolamento comunale di igiene;
- d) il regolamento comunale di polizia urbana e rurale.

- Art. 43

Variazioni del regolamento

1. L'amministrazione comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'albo pretorio del Comune, a norma di legge.

Art. 44

- Disposizioni legislative

1. Tutti i riferimenti temporali indicati nel presente regolamento sono riferiti alle disposizioni legislative vigenti alla data di adozione del presente regolamento. Gli stessi limiti si intendono sostituiti in presenza di successivi atti legislativi che dovessero intervenire dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.